

**REGOLAMENTO (CE) N. 2751/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 22 dicembre 1999  
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2266/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che deroga al regolamento (CE) n. 2125/95 <sup>(3)</sup> prevede, al paragrafo 1, che le prime domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per l'anno 2000 sono presentate nei giorni 13 e 14 dicembre 1999 e, al paragrafo 2, che gli Stati membri comunicano, il 15 dicembre 1999, i quantitativi che formano oggetto di domande;
- (2) a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive;
- (3) i quantitativi richiesti il 13 e 14 dicembre 1999, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 hanno superato i quantitativi

disponibili; è pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 i giorni 13 e 14 dicembre 1999 e comunicati alla Commissione il 15 dicembre 1999, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 7,8 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2125/95 è sospeso per le domande presentate dal 1° gennaio al 14 ottobre 2000.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 19.11.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 277 del 28.10.1999, pag. 8.